

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

1. Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.30/P del 11.3.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 11.3.1985 il seguente atto, trasmesso dalla V Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 6.3.1985
- P.d.L. "Provvedimenti per il crollo di Castellaneta e norme per il controllo statico dei fabbricati nei comuni pugliesi"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Conte, Abbati, Calvario, Lia, Troccoli, Bortone, Rossi, Bellifemine

contrari:

di astensione:

*Am*

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

1. Commissione Consiliare Permanente  
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Capo III

(Provvidenze finanziarie)

Art. 10

1. Agli oneri rivenienti dai precedenti artt. 1 e 2 si farà fronte con lo stanziamento di L. 5 miliardi da prelevarsi con le seguenti variazioni alla l.r. n. 4/85:

PARTE II - SPESA

<u>VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</u>	<u>BIL. DI COMP.</u>	<u>BIL. DI CASSA</u>
- Cap. 1602020	L. 400.000.000=	L. 400.000.000=
" 0102080	L. 4.000.000.000=	L. 4.000.000.000=

VARIAZIONE IN AUMENTO

- Cap. 0102290 (n.i.)	L. 4.400.000.000=	L. 4.400.000.000=
-----------------------	-------------------	-------------------

"Misure urgenti per i danneggiati dal crollo di Castellaneta".

Art. 11

1. Agli oneri rivenienti dai precedenti artt. 6 e 8 si farà fronte con lo stanziamento di L. 5 miliardi da prelevarsi con le seguenti variazioni alla l.r. n. 4/85.

PARTE II - SPESA

<u>VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</u>	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL. CASSA</u>
Cap. 001380	5.000.000.000=	5.000.000.000=

VARIAZIONE IN AUMENTO

- Cap. 0102292 (n.i.)	5.000.000.000=	5.000.000.000=
-----------------------	----------------	----------------

"Controllo condizioni statiche ed igienico-sanitarie fabbricati nei Comuni pugliesi".

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con le leggi di approvazione del Bilancio regionale.

*Am*

PROPOSTA DI LEGGE

"PROVVEDIMENTI PER IL CROLLO DI CASTELLANETA E NORME PER IL CONTROLLO STATICO  
DEI FABBRICATI NEI COMUNI PUGLIESI".

ex p.d.l. "Misure urgenti per i danneggiati dal crollo di Castellaneta" d'ini-  
ziativa dei consiglieri Rossi, Vessia, Traversa, Ricciato, Simone, Ventura,  
Monfredi e Silvestri.

Esaminata dalla Commissione nella seduta del 6.3.1985. Parere favorevole.

Relatore: Onofrio VESSIA.

---

- Relazione;
- Testo p.d.l.;
- Parere 1° Commissione consiliare.

Marzo 1985.

P.D.L. "PROVVEDIMENTI PER IL CROLLO DI CASTELLANETA E NORME PER IL CONTROLLO STATICO DEI FABBRICATI NEI COMUNI PUGLIESI".

d'iniziativa dei consiglieri Rossi, Vessia, Traversa, Ricciato, Simone, Ventura, Monfredi e Silvestri.

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il drammatico crollo di Castellaneta ha aperto di fronte alla coscienza nazionale diversi problemi, rispetto ai quali la Regione non può non intervenire con tempestività e rigore.

Tra di essi il più urgente è sicuramente quello di assicurare agli scampati dal crollo e alle altre famiglie danneggiate le condizioni per ritornare ad abitare in un alloggio sicuro ed adeguato subito, cercando cioè di ridurre in tempi quanto più possibile brevi la coda umiliante delle sistemazioni precarie e disagiate. C'è però una questione più generale, che interessa lo stesso sviluppo di Castellaneta. E' stata messa in evidenza nella relazione alla proposta di legge e riguarda da un lato il pesante onere finanziario che è venuto a ritrovarsi a carico del Comune per la sistemazione in albergo delle circa cento famiglie senza tetto e dall'altro lato il danno riveniente all'economia turistica locale notoriamente carente di strutture ed infrastrutture nel settore.

Per tali motivi la Commissione ha ritenuto di esprimere parere favorevole alla proposta di legge in argomento, considerando necessario aggiungere ulteriori finanziamenti a quelli disposti dalla Giunta.

La proposta di legge (Capo I artt. 1 e 2) assegna al Comune di Castellaneta per l'acquisto degli alloggi un contributo in conto capitale in L. 4.400.000.000 e disciplina, data la eccezionale urgenza, l'acquisto e la successiva locazione con procedure rapide, in deroga alle vigenti leggi in materia; viene disposto infatti che l'acquisto ~~viene~~<sup>è</sup> deliberato dal Consiglio comunale sulla base di una relazione tecnica del dirigente del locale Ufficio Tecnico comunale e che l'individuazione dei destinatari viene decisa dal Consiglio comunale stesso secondo i criteri della l.r. 54/84 concernente i criteri soggettivi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata.

La Commissione però non ha ritenuto sufficiente limitarsi al puro episodio contingente e locale. Si è posta infatti il problema più generale delle condizioni di sicurezza di tutto il patrimonio edilizio pugliese; diversi fenomeni tra i quali la vetustà di gran parte di esso, la sismicità progrediente, le stesse forme selvagge e speculative del processo edilizio, specie nei primi anni del dopoguerra, impongono ormai la necessità di un controllo generalizzato sulle condizioni statiche dei fabbricati pugliesi, onde avere subito una mappa dei rischi e poter impostare di conseguenza una politica di risanamento anche mediante un uso mirato delle risorse pubbliche.

La seconda parte della proposta di legge (Capo II artt. da 4 a 8) vuole appunto cogliere questa esigenza mediante la disciplina di programmi di rilevazione da parte dei Comuni, con modalità e tempi stabiliti, di zone di rischio all'interno delle quali i proprietari singoli o in condominio sono tenuti a presentare una dichiarazione sulle condizioni di staticità dei fabbricati; vengono altresì stabilite le forme tecniche e finanziarie che la Regione intende mettere a disposizione del Comune per sostenere lo sforzo che i Comuni stessi andranno indubbiamente a trovarsi di fronte.

Marzo 1985.

Onofrio Vessia

PROPOSTA DI LEGGE

"PROVVEDIMENTI PER IL CROLLO DI CASTELLANETA E NORME PER IL CONTROLLO STATICO DEI FABBRICATI NEI COMUNI PUGLIESI"

d'iniziativa dei consiglieri Rossi, Vessia, Traversa, Ricciato, Simone, Ventura, Monfredi e Silvestri.

Capo I

(Misure urgenti per i danneggiati dal crollo di Castellaneta)

Art. 1

1. Al fine di venire incontro alle esigenze abitative sorte a seguito del crollo del 7 febbraio 1985, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Castellaneta un contributo in conto capitale di L. ~~5.480.000.000~~ <sup>4.480.000.000</sup> di per acquisto alloggi da destinare ai danneggiati dall'evento stesso.

Art. 2

1. L'acquisto degli alloggi è deliberato dal Consiglio comunale sulla base di una relazione a cura del dirigente del locale ufficio tecnico comunale che attesti la congruità del prezzo.

2. Gli alloggi sono concessi in locazione, con delibera del Consiglio comunale, ai superstiti del crollo e per l'eccedenza ai residenti negli edifici limitrofi sottoposti ad ordinanza di sgombero, sulla base di una graduatoria formata ai sensi del 1° comma punto a) dell'art. 6 della l.r. 20 dicembre 1984, n. 54.

3. Il Comune è tenuto preventivamente ad informare i possibili destinatari degli alloggi ed a richiedere agli stessi, anche sottoforma di atto notorio reso nelle forme di legge, i dati necessari per la formazione della graduatoria.

Capo II

(Norme per il controllo delle condizioni statiche dei fabbricati)

Art. 3

1. I Comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un programma di rilevazione delle condizioni statiche dei fabbricati esistenti sul proprio territorio al fine di individuare zone, comprendenti anche singoli edifici, per le quali dette condizioni presentano rischio per gli occupanti e per la pubblica incolumità.

2. Il piano deve comprendere altresì indagini geognostiche sulla natura dei terreni di fondazione.

3. Le zone individuate con il programma sono rese note alla cittadinanza mediante avviso pubblico affisso all'albo pretorio e manifesti.

#### Art. 4

1. Tutti i proprietari di fabbricati compresi nelle zone individuate dal programma devono presentare al Comune entro trenta giorni dalla data di affissione dell'avviso pubblico, una dichiarazione a firma di tecnico abilitato attestante l'abitabilità e/o l'agibilità dell'immobile posseduto sotto l'aspetto statico.

2. Nel caso che il fabbricato comprenda più unità immobiliari di proprietari diversi la dichiarazione è prodotta congiuntamente a cura dell'amministratore del condominio o di responsabile delegato.

3. Nel caso che il fabbricato è munito di certificato di abitabilità e/o di agibilità rilasciato dal Sindaco in data non anteriore a dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione si limita ad attestare che non sono intervenuti fatti e fenomeni atti a compromettere le condizioni statiche del fabbricato stesso.

#### Art. 5

1. Il Sindaco, ove necessario ed inderogabilmente per i casi di gravi condizioni statiche, deve emettere i provvedimenti di competenza atti a salvaguardare la pubblica incolumità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 6

1. Gli uffici del Genio civile, a richiesta delle Amministrazioni comunali dei rispettivi territori di competenza, sono tenuti a prestare la propria collaborazione tecnica.

2. I Comuni non in grado di far fronte agli adempimenti della presente legge con i propri uffici tecnici, possono avvalersi della prestazione di tecnici abilitati mediante il conferimento di specifico incarico.

#### Art. 7

1. A carico degli inadempienti degli obblighi di cui ai precedenti artt. 4 e 5, sono applicate le penalità di legge.

#### Art. 8

1. Per le spese necessarie all'attuazione del programma, la Regione concede ai Comuni un contributo su richiesta motivata e documentata.

2. Per ottenere il contributo i Comuni trasmettono i programmi alla Regione, che accredita presso la Tesoreria comunale con destinazione vincolata il 50% prima delle operazioni di rilevazione ed il restante 50% dopo la rendicontazione delle spese sostenute.

6

8.

Art. 9

1. Le agevolazioni previste dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica sono estese, con il grado della massima priorità, ai Comuni che si sostituiscano ai privati in caso di esercizio dei poteri di cui all'art. 153 del t.u. della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148.

Capo III

(Provvidenze finanziarie)

Art. 10

1. Agli oneri rivenienti dai precedenti artt. 1 e 2 si farà fronte con lo stanziamento di L. 4.400.000.000= da prelevarsi con le seguenti variazioni alla l.r. n. 4/85:

PARTE II - SPESA

<u>VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</u>	<u>BIL. DI COMP.</u>	<u>BIL. DI CASSA</u>
- Cap. 1602040	L. 400.000.000=	L. 400.000.000=
" 0102080	L. 4.000.000.000=	L. 4.000.000.000=

VARIAZIONE IN AUMENTO

- Cap. 0102290 (n.i.)                      L. 4.400.000.000=              L. 4.400.000.000=

"Misure urgenti per i danneggiati dal crollo di Castellaneta".

Art. 11

1. Agli oneri rivenienti dai precedenti artt. 6 e 8 si farà fronte con lo stanziamento di L. 5 miliardi da prelevarsi con le seguenti variazioni alla l.r. n. 4/85.

PARTE II - SPESA

<u>VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</u>	<u>BIL. COMP.</u>	<u>BIL. CASSA</u>
Cap. 001380	5.000.000.000=	5.000.000.000=

VARIAZIONE IN AUMENTO

- Cap. 0102292 (n.i.)                      5.000.000.000=              5.000.000.000=

"Controllo condizioni statiche ~~dei~~ **dei** fabbricati nei Comuni pugliesi".

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con appositi stanziamenti disposti con le leggi di approvazione del Bilancio regionale.